

DEMANIO E PATRIMONIO: Concessioni demaniali - Concessioni demaniali marittime cc.dd. suppletive - Istanza di proroga ex art. 1, commi 682 e 683, della L. 30.12.2018 n. 145 - Diniego - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.

Tar Lazio - Latina, Sez. I, 2 maggio 2022, n. 391

“[...] La questione posta con il presente ricorso, che contesta l’illegittimità di un diniego di proroga parziale della concessione in titolarità del ricorrente, appare dunque in parte superata dalle statuizioni dell’Adunanza Plenaria. La possibilità di un mantenimento temporaneo dell’occupazione del suolo demaniale, fino al 31.12.2023 come affermata da A.P. n. 17/2021, appare piuttosto dettata dall’opportunità di una tolleranza per ragioni di carattere sociale, come sottolineato da C.G.A.R.S. 24.1.2022 n. 116, che una vera e propria proroga transitoria del titolo. Ma è dirimente in fattispecie la constatazione della legittimità della scelta amministrativa qui contestata, adottata alla luce dell’art. 24 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (D.P.R. 15.2.1952 n. 328) con atto suppletivo alla originaria concessione per mq 350,00, disposta con provvedimento del 2004. Atto suppletivo che, in deroga alla disciplina generale dell’identificazione del bene da concedere anteriore alla scelta del concessionario, comporta la modifica in termini dimensionali di una concessione già affidata alla titolarità di un determinato soggetto e che, proprio in quanto derogatorio del regime ordinario, non può che essere assunto per ragioni eccezionali e comunque deve avere un collegamento diretto con il bene oggetto della originaria concessione, né può riguardare un bene diverso solo soggettivamente legato al primo [...]”.

FATTO

Il sig. Luciano Calisi aveva chiesto al Comune di Sabaudia di fruire della proroga legale della concessione demaniale marittima in sua titolarità, come disposta dall’art. 1, commi 682 e 683, della L. 30.12.2018 n. 145. A seguito di preavviso l’Amministrazione gli ha comunicato, con p.e.c. del 20.7.2021, un provvedimento di parziale diniego per mq 485,00 su 835,00 richiesti, con la motivazione che l’aggiunta di mq 485,00 alla concessione n. 11/2004 in sua titolarità era stata consentita con atto del 16.2.2006 per adeguare in profondità l’originaria concessione di mq 350,00 di demanio marittimo, ma a carattere solo temporaneo e, pertanto, esclusa dallo standard applicativo della normativa di proroga decennale.

Avverso il provvedimento il sig. Calisi presenta ricorso e contesta violazione di legge ed eccesso di potere.

L'Amministrazione comunale si è costituita in giudizio e ha controdedotto alle censure, facendo presente che il ricorrente non ha mai corrisposto il canone per la concessione suppletiva del 2006.

Le parti hanno presentato memorie di replica e conclusionali.

La causa è passata in decisione all'udienza del 9 marzo 2022.

DIRITTO

Le decisioni nn. 17 e 18/2021 dell'Adunanza Plenaria hanno rilevato la prevalenza della normativa europea sulle norme nazionali che dispongono la proroga delle concessioni demaniali marittime scadute e, quindi, ha affermato un generale divieto di proroga in favore del rinnovo a mezzo procedura selettiva.

La questione posta con il presente ricorso, che contesta l'illegittimità di un diniego di proroga parziale della concessione in titolarità del ricorrente, appare dunque in parte superata dalle statuizioni dell'Adunanza Plenaria. La possibilità di un mantenimento temporaneo dell'occupazione del suolo demaniale, fino al 31.12.2023 come affermata da A.P. n. 17/2021, appare piuttosto dettata dall'opportunità di una tolleranza per ragioni di carattere sociale, come sottolineato da C.G.A.R.S. 24.1.2022 n. 116, che una vera e propria proroga transitoria del titolo.

Ma è dirimente in fattispecie la constatazione della legittimità della scelta amministrativa qui contestata, adottata alla luce dell'art. 24 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (D.P.R. 15.2.1952 n. 328) con atto suppletivo alla originaria concessione per mq 350,00, disposta con provvedimento del 2004. Atto suppletivo che, in deroga alla disciplina generale dell'identificazione del bene da concedere anteriore alla scelta del concessionario, comporta la modifica in termini dimensionali di una concessione già affidata alla titolarità di un determinato soggetto e che, proprio in quanto derogatorio del regime ordinario, non può che essere assunto per ragioni eccezionali e comunque deve avere un collegamento diretto con il bene oggetto della originaria concessione, né può riguardare un bene diverso solo soggettivamente legato al primo (Cons. St., V, 13.7.2017 n. 3459).

Nel Lazio, all'adozione del provvedimento di concessione suppletiva, il rilascio di concessioni demaniali marittime suppletive era disciplinato dalle DD.G.R. nn. 1161/2001 e 373/2003 ed era consentito a fini riduttivi delle dimensioni originarie del suolo demaniale, per erosione marittima, o ampliativi, per ripascimento. Fenomeni che hanno carattere stagionale e che pertanto non possono che essere interessati, per quanto concerne la dimensione della spiaggia concessa, da provvedimenti rivedibili ogni stagione (cfr. anche art. 19 del regolamento regionale n. 19/2016).

Si aggiunga che, come rilevato nel provvedimento in contestazione, il sig. Calisi non ha mai pagato i canoni per l'ampliamento concesso nel 2006, e questa è una circostanza che può determinare la

decadenza della concessione (art. 47 lett. d cod. nav.). Né la documentazione depositata da parte ricorrente è sufficiente a dimostrare che i corrispettivi pagati si riferiscano alla maggior superficie di mq 835,00, comprensiva dell'ampliamento concesso nel 2006.

Appare dunque legittima la scelta di denegare la proroga decennale limitatamente alla maggior superficie di mq 485,00 rispetto alla concessione n. 11/2004. Proroga che, in adesione alle pronunce dell'Adunanza Plenaria non è più assentibile in genere. A maggior ragione, essendo stata legittimamente respinta la domanda di proroga (*in parte qua*), non può nemmeno essere considerato in fattispecie il periodo di tolleranza transitoria nell'occupazione come definito dalla Plenaria.

Il ricorso, pertanto, può essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente a corrispondere all'Amministrazione resistente la somma di euro 3.000,00 (tremila/00) per le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore

Ivo Correale, Consigliere

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

IL SEGRETARIO
